

*Prof. Avv. Luigi Di Filippo*

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

00165 ROMA - VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Nazionale	
Protocollo n. 01688/05	data 19 Lug 2005
corrispondenza in arrivo	

Roma, 18.07.2005

Al Sig. Presidente  
del Consiglio Nazionale  
Ordine Assistenti Sociali  
Via Ippolito Nievo n. 61  
00153 - ROMA

**REGOLAMENTO ELEZIONI E COMPOSIZIONE  
DEI NUOVI CONSIGLI REGIONALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
ANCHE IN SEDE DISCIPLINARE**

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri ed è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il testo del D.P.R. recante il *Regolamento* previsto dall'art. 4 comma 3. del D.P.R. 328/01 in materia di procedure elettorali e di composizione dei consigli nazionali e territoriali nonché dei relativi organi disciplinari delle professioni regolamentate compresa la professione di assistente sociale.

È lecito prevedere che nella fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il testo del *Regolamento* non subirà variazioni sostanziali.

Come da Sua richiesta ho ritenuto pertanto utile anticipare la conoscenza delle norme più rilevanti per l'Ordine degli assistenti sociali con la precisazione che per la loro prima applicazione si è tenuto conto anche delle disposizioni contenute all'art. 4 del D.L. 01.07.2005 n. 151 in via di conversione che hanno prorogato al 15 settembre 2005 l'indizione dalle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e al 15 novembre 2005 la data di elezione per il rinnovo del Consiglio Nazionale.

La normativa del nuovo Regolamento potrà prevedibilmente comportare in sede di applicazione da parte degli Ordini regionali particolari problemi interpretativi, che sarà opportuno affrontare e risolvere man mano vengono prospettati.

## RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI

Le elezioni dei Consigli regionali sono indette alla data del 15 settembre 2005 dal Consiglio in carica; in caso di omissione spetta al Consiglio Nazionale indire le elezioni.

Il Consiglio regionale, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori; durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

Le candidature vanno indicate al Consiglio dell'ordine **fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**. Il Consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti nella sezione B dell'albo, ciascun iscritto nella medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti nella sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti nella sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti nella sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione;

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, **esclusi i sospesi dall'esercizio della professione**, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata, **almeno dieci giorni prima** della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento l'avviso per posta può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione dalle elezioni almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti nelle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto **presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine**. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore ritira **la scheda elettorale**, che **indica il numero dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo**. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati. Si considerano non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta nell'urna.

**È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata.** L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine **la scheda debitamente timbrata** e, prima della chiusura della prima votazione, la fa pervenire in una busta chiusa - sulla quale ha apposto la firma del votante autenticata nei modi di legge nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione - all'Ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente dell'Ordine consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali nonché quelle pervenute per posta prima della chiusura della prima votazione.

In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo.

In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo.

In terza votazione l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.

Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Il Consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

## COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DEI CONSIGLI REGIONALI.

La composizione dei nuovi Consigli regionali è prevista in n. di 7 Consiglieri per gli Ordini fino a 100 iscritti, di 9 da 100 a 150 iscritti, di 11 da 500 a 1500 iscritti, di 15 oltre i 1500 iscritti.

Le quote di rappresentanza degli iscritti nella sezione A e B sono indicate nella Tabella generale Allegato 1. al *Regolamento*.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine regionale è eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti iscritti nella sezione A, ed è rieleggibile.

## CONSIGLIO NAZIONALE – Composizione ed elezione.

Il Consiglio Nazionale è costituito da 15 (quindici) componenti ripartiti tra gli iscritti nella sezione A e nella sezione B dell'albo.

La convocazione delle elezioni del Consiglio Nazionale è fatta dal Ministero della Giustizia con avviso nel quale è stabilito il giorno in cui tutti i consigli procedono alla votazione.

Alla loro elezione si procede presso ciascun Ordine regionale in apposita seduta dal Consiglio che delibera a maggioranza dei presenti i quindici candidati che intende eleggere.

I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati per ciascuna sezione dell'albo.

Le candidature sono comunicate al Consiglio Nazionale che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

## PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

I procedimenti disciplinari restano di competenza di ciascun Consiglio regionale e per l'istruttoria si svolgono secondo quanto previsto da ciascun ordinamento.

In sede di procedimento disciplinare il Consiglio regionale sarà composto dai soli consiglieri appartenenti alla sezione dell'albo cui è iscritto il professionista assoggettato al procedimento;

Nel caso di procedimento a carico di iscritto nella sezione B;

- se del Consiglio regionale fa parte un solo iscritto nella sezione B questi giudica in funzione monocratica (in altri termini come giudice esclusivo);

- se del Consiglio regionale non fa parte alcun iscritto nella sezione B competente al procedimento è il Consiglio regionale "*territorialmente più vicino*" che abbia almeno un consigliere iscritto nella sezione B;

- se anche del Consiglio regionale "*territorialmente più vicino*" non fa parte alcun iscritto nella sezione B il procedimento disciplinare rimane di competenza del Consiglio regionale di appartenenza del professionista assoggettato al procedimento: in tal caso, il Consiglio è validamente composto esclusivamente dai consiglieri iscritti nella sezione A.

Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 615/94 avverso provvedimenti disciplinari saranno giudicati dal Consiglio Nazionale secondo le medesime regole. Peraltro il Consiglio Nazionale è legittimato a giudicare anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

## NORME DEL D.M. 615/94 ABROGATE

Con l'entrata in vigore del Regolamento saranno automaticamente abrogate le seguenti norme del D.M. Grazia e Giustizia 11.10.1994 n. 615:

- art. 2, commi 1. e 2.;
- art. 4, commi 1., 2., 3., 4., 5. e 6.;
- art.12, comma 1. dalla parola "*dura*" alla parola "*consecutive*";
- art. 13, comma 1. secondo periodo, limitatamente alle parole "*a maggioranza assoluta*" e "*quindici*", e comma 2..

Rimangono in vigore le norme dello stesso D.M. 615/94 non abrogate.

Resto a disposizione Sua e dell'Ordine per eventuali integrazioni.

Distinti saluti.

Avv. Luigi Di Filippo

